



TRIBUNALE DI PADOVA

Presidenza

Ai Presidenti di sezione e ai magistrati del Tribunale

All'Ufficio del Giudice di Pace di Padova

Ai Direttori amministrativi e al personale amministrativo del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di Pace

Al Dirigente UNEP di Padova

Alle OO.SS.

Alle R.S.U.

Al Procuratore della Repubblica di Padova

Al Coordinatore dell'Ufficio di Sorveglianza

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova

Al Presidente della Corte d'Appello di Venezia

Alla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Venezia

Al Prefetto di Padova

Al Sindaco di Padova

OGGETTO: misure organizzative urgenti per contenere il rischio sanitario da contagio da coronavirus Covid-19- decreto legge n. 18 del 17.3.2020- decreto legge n. 23 dell'8.4.2020 - proroga all'11.5.2020 del precedente decreto 19.3.2020, come integrato con successivo decreto del 30.3.2020.

Il Presidente,

richiamato il precedente provvedimento del 19.3.2020, così come integrato in data 30.3.2020;

rilevato che l'art. 36 del d.l. n. 23 dell'8.4.2020 – *Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali* -, entrato in vigore in data odierna, 9.4.2020, ai commi 1 e 2 così stabilisce: " Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'art. 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente

W

articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020".

La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020";

considerato inoltre che l'art. 10 del predetto decreto n. 23 del 2020 – *Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza* – così stabilisce:

"Tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili.

Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 15, comma ottavo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10 e 69 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267";

ritenuto pertanto che tutti i ricorsi depositati, anche dagli stessi imprenditori, per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza dal 9 marzo al 30 giugno, in quanto improcedibili, non possono essere trattati, ex art. 83, comma 3, d.l. 18/2020 fino all'11.5.2020 previa dichiarazione di urgenza, con la sola eccezione di quelli promossi su istanza del p.m. allorché vi sia domanda di emissione di provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa ex art. 15, comma 8, l.f.;

ritenuto conseguentemente che tali procedimenti potranno essere trattati ex art. 83, comma 3, d.l. 18/2020, previa dichiarazione d'urgenza, anche nel periodo di sospensione dei termini prorogato fino all'11.5.2020, ove il relativo ricorso sia stato depositato anteriormente al 9.3.2020 o nel caso dell'istanza del p.m. con richiesta di emissione dei provvedimenti ex art. 15, comma 8, l.f.;

ritenuto che nonostante la formulazione letterale del comma 3 dell'art. 10 in esame sembrerebbe sterilizzare il periodo 9 marzo-30 giugno 2020, sia ai fini del calcolo dell'anno decorrente dalla cancellazione dal registro delle imprese sia ai fini del calcolo dei termini stabiliti dall'art. 69 bis l.f. per la proposizione delle azioni revocatorie, solo in seguito ad una previa dichiarazione di improcedibilità del ricorso e successiva dichiarazione di fallimento sulla base di un nuovo ricorso depositato dopo il 30.6.2020, possa invece ritenersi, anche alla luce della "ratio" della disposizione evidenziata dalla relazione illustrativa, che tale sterilizzazione operi in ogni caso e quindi anche quando la dichiarazione di fallimento segua un ricorso depositato per la prima volta dopo il 30.6.2020;

ritenuto pertanto che tutte le disposizioni contenute nel provvedimento del 19 marzo 2020, come integrato in data 30.3.2020, e con le precisazioni di cui sopra per i procedimenti prefallimentari e di dichiarazione dello stato di insolvenza, devono ritenersi estese e prorogate all'11.5.2020;

ritenuto inoltre che con le modalità di cui all'art. 83, comma 7, lettera f) possono essere svolte, anche alla luce dell'esperienza fin qui maturata, le udienze presidenziali di separazione giudiziale e le udienze collegiali di volontaria giurisdizione relative ai figli nati fuori del matrimonio ove è prassi nel Tribunale che, alla prima udienza, vengano dati i provvedimenti provvisori ed urgenti. Quanto a quest'ultime udienze, nel caso in cui le parti rinuncino espressamente ad essere presenti, con comunicazione da far pervenire con congruo anticipo e comunque almeno sette giorni prima dell'udienza originaria che eventualmente verrà differita, le stesse possono essere celebrate anche mediante scambio di note scritte ex art. 83, comma 7, lettera h);

W

ritenuto altresì che in base al combinato disposto del comma 2 dell'art. 36 del d.l. 23/2020 e del comma 3 lettera b) dell'art. 83 d.l. 18/2020 i procedimenti penali in cui i termini massimi di custodia cautelare ex art. 304 c.p.p. vengano a scadenza non solo nel periodo di sospensione (9 marzo-11 maggio), ma anche nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020, devono essere necessariamente trattati a prescindere dalla richiesta che ne faccia l'imputato o il difensore;

DISPONE

che tutte le disposizioni contenute nel precedente provvedimento del 19.3.2020, così come integrato in data 30.3.2020, devono ritenersi estese e prorogate all'11.5.2020;

che ogni riferimento contenuto alla data del 15.4.2020 deve intendersi automaticamente sostituito con la data dell'11.5.2020;

che possono essere trattati, previa dichiarazione d'urgenza ex art. 83, comma 3, d.l. 18/2020 solo i procedimenti prefallimentari e di dichiarazione dello stato di insolvenza il cui ricorso sia stato depositato anteriormente al 9.3.2020 e quelli promossi su istanza del p.m. con richiesta di emissione dei provvedimenti ex art. 15, comma 8, l.f.;

che con le modalità di cui all'art. 83, comma 7, lettera f) possono essere altresì svolte le udienze presidenziali di separazione giudiziale e le udienze collegiali di volontaria giurisdizione relative ai figli nati fuori del matrimonio ove vengano dati i provvedimenti provvisori ed urgenti. Quanto a quest'ultime udienze, nel caso in cui le parti rinuncino espressamente ad essere presenti, con comunicazione da far pervenire con congruo anticipo e comunque almeno sette giorni prima dell'udienza originaria che eventualmente verrà differita, le stesse possono essere celebrate anche mediante scambio di note scritte ex art. 83, comma 7, lettera h);

che tutti i procedimenti penali in cui i termini di cui all'art. 304 c.p.p. scadano nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020 devono essere necessariamente trattati e non possono quindi essere rinviati.

Dispone la pubblicazione del presente provvedimento nel sito del Tribunale

Padova, 9.4.2020

Il Presidente


(dr.ssa C. Santinello)